



# COMUNE DI GRATTERI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINA SINDACALE

N. 02 del 26.03.2020

**OGGETTO: Proroga termini del provvedimento adottato con deliberazione della Giunta Municipale n 22 del 12.03.2020**

## IL SINDACO

Premesso che:

-l'OMS il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 cd. Coronavirus, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza nazionale;

-il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-la direttiva n.1/2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione de 125/02/2020 ha invitato le Amministrazioni Pubbliche a privilegiare modalità flessibili di svolgimento dell'attività lavorativa, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, con particolare riferimento ai dipendenti:

- portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio;
- lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa;
- lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola di infanzia;

-la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri– Ministro per la pubblica amministrazione n.1/2020 avente ad oggetto "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa;

-il D.L.9/2020 che in connessione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di implementazione delle misure normative e sugli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere per incentivare il ricorso alle modalità di telelavoro;

-la direttiva n.3 del 2017 della Funzione Pubblica la quale stabilisce che“ (...) la disposizione consente a ciascuna amministrazione; nell'ambito della propria autonomia

organizzativa, di individuare le modalità innovative, alternative al telelavoro, più adeguate rispetto alla propria organizzazione, alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori e al miglioramento della qualità dei servizi erogati, fermo restando il rispetto delle norme e dei principi in tema di sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della riservatezza dei dati e verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.(...) La prestazione dell'attività lavorativa in "lavoro agile" non varia la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato, la posizione della lavoratrice o del lavoratore all'interno dell'amministrazione e non modifica la relativa sede di lavoro di assegnazione(...)";

-il DPCM 1° marzo 2020 il quale fa espressa raccomandazione "di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'art.32, comma 1, lettera r)" e più in particolare l'art.2, comma 1, lettera r ) secondo cui "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art.22 della legge 22 maggio 2017, n.81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro";

-il DPCM dell'8 Marzo 2020 ha introdotto ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-2019 visti l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, prevedendo con particolare riferimento alla misura del lavoro agile all'art.1, n.6), che "Fermo restando quanto disposto dall'art.1, comma 1, lettera e), del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza"

- il Ministro per la Pubblica Amministrazione con Direttiva n.2 del 12 marzo 2020, all'art. 3 ribadisce che "le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020";

-il D.l n.18 del 17/03/2020 in G.U.n.70 dle 17/03/20 cd Cura Italia ed in particolare richiamato l'art. 87 denominato "misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali.

CONSIDERATO che la ratio delle disposizioni sopra citate in relazione alla misura del lavoro agile nella sua attuale configurazione "emergenziale" (diversa da quella ordinaria di conciliazione dei tempi vita -lavoro), è quella di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n 22 del 12.03.2020 ad oggetto: "Misure organizzative per l'applicazione dell'articolo 1, punto 6, DPCM 11 marzo 2020.

Individuazione delle "attività indifferibili da rendere in presenza" nel Comune di Gratteri" con la quale venivano individuate, nell'ambito dei servizi comunali, le seguenti attività indifferibili da rendere con la presenza in servizio dei dipendenti, fino al 25/03/2020, tenuto conto delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

1. Attività dei servizi di Protezione Civile;
2. Attività di Polizia Municipale;
3. Attività di Anagrafe e Stato Civile;
4. Attività di Assistenza Domiciliare agli anziani;
5. Ufficio protocollo;
6. Attività di pubblicazione all'albo pretorio e al sito dell'Amministrazione Trasparente;
7. Attività connessa al servizio della distribuzione dell'acqua potabile;
8. Attività connessa al servizio di fognatura e di depurazione;
9. Attività connessa al servizio di nettezza urbana;

CONSIDERATA la necessità di prorogare fino alla conclusione della gestione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus-19 i provvedimenti adottati con la suddetta deliberazione, salvo ulteriori provvedimenti adottati dal governo ;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di programmare l'organizzazione del personale dipendente assegnato nei settori e servizi che gestiscono le attività indifferibili, che devono essere inevitabilmente rese con la presenza in servizio;

SENTITI in merito i Responsabili in relazione alle attività dei propri servizi di competenza;  
Per le motivazioni in premessa

#### DETERMINA

a) di prorogare fino alla conclusione della gestione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus-19 il provvedimento adottato con deliberazione della Giunta Municipale n.22 del 12.03.2020, salvo ulteriori provvedimenti adottati dal Governo,

b) di programmare l'organizzazione del personale dipendente assegnato nei settori e servizi che gestiscono le attività indifferibili, che devono essere inevitabilmente rese con la presenza in servizio di cui all'allegato "A" *è depositato presso l'Ufficio Personale*

c) Esentare dal servizio, che però risulta ugualmente prestato con tutte le prerogative di retribuzione e contribuzione, esclusa solo l'indennità di sostitutiva di mensa, i dipendenti che non sono indispensabili a seguito della chiusura degli uffici non essenziali, per i quali non si può fare ricorso al lavoro agile o al telelavoro e che abbiano esaurito gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo della banca ore, della rotazione e di altri istituti analoghi ,

d) Prendere atto dell'organizzazione degli uffici e dei servizi adottata dai singoli Responsabili di area per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del coronavirus



IL SINDACO  
Avv. Giuseppe Muffoletto  
*Giuseppe Muffoletto*

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale **ATTESTA** che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gratteri per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 01/06/2020.

Gratteri, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE